

L'equità delle pensioni vista dalla Corte Costituzionale

di Nicola Salerno

lavoce.info

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà sulle pensioni più alte. Perché ha natura tributaria e non può essere applicato solo ai pensionati. Ma il prelievo tentava di rimediare a vantaggi ingiustificati. Giudizio di legittimità e disegno dell'intervento.

LA "SOLIDARIETÀ" BOCCIATA DALLA CORTE

Non è la prima volta che Corte costituzionale rischia di fare il gioco della conservazione fine a se stessa. È accaduto su tematiche di mercato e concorrenza: emblematico il caso delle farmacie [cfr. All. 1]. Sta accadendo adesso in materia pensionistica.

Il 5 giugno 2013 la sentenza n. 116 ha dichiarato illegittimo il **contributo di solidarietà** sulle pensioni più elevate. Per la Corte il prelievo ha natura tributaria e non può essere applicato solo ai pensionati senza violare gli articoli 3 e 53 della Costituzione, sull'**uguaglianza dei cittadini** davanti alla legge e sul carattere progressivo del sistema tributario. Eppure è proprio sul piano della difesa dei diritti soggettivi che la sentenza appare contraddittoria e miope.

Le **riforme del 1992 e del 1995**, che più di tutte hanno modificato il volto del nostro sistema pensionistico, hanno salvaguardato i lavoratori che avevano già maturato anni di contribuzione, non coinvolti o coinvolti solo in parte (a seconda dell'anzianità) dai cambiamenti. Per i neoassunti dopo il 1995 è entrato in vigore il criterio di calcolo neutrale in termini finanziari, con i contributi accumulati nel tempo al tasso di crescita del Pil e trasformati in rendita tenendo conto della vita residua del percettore. Per tutti gli altri i trattamenti hanno mantenuto *in toto* o in parte il generoso **calcolo retributivo**, che restituisce in pensioni più del valore accumulato dei contributi.

Per offrire un'idea di quanto ampia possa essere la sproporzione, si consideri il caso di lavoratori andati in pensione nel 1990 all'età di 55 anni e con 30 anni di contributi. Si tratta di pensioni retributive calcolate con le **regole pre-riforme '92 e '95**. Nel 1990 la vita attesa a 55 anni era pari a circa 22,5 anni, e alcuni di questi pensionati sono ancora in vita. Se si parte da una soglia anagrafica di pensionamento pari a 65 anni oggi, e si procede all'indietro riducendola allo stesso ritmo con cui in futuro essa seguirà l'allungamento della vita attesa per effetto delle riforme del 2011 e del 2012 (3 mesi ogni 3 anni), nel 1990 il pensionamento sarebbe dovuto avvenire a 62,7 anni, con una vita residua di poco meno di 17 anni. La pensione avrebbe dovuto essere erogata per meno di 17 anni e non per 22,5. Oppure, per ripristinare l'equità tra le due rendite, la pensione avrebbe dovuto essere inferiore di circa il 24 per cento [cfr. All. 2].

Il criterio appena descritto può esser applicato per misurare la generosità anche delle pensioni retributive con decorrenza successiva al 1992 e delle pensioni miste (con una quota retributiva e una contributiva) di coloro che al 1995 avevano maturato meno di 18 anni di anzianità. A seconda della precocità con cui ci si è pensionati e delle regole di computo, la percentuale di correzione cambia. Solo le pensioni calcolate interamente con le **regole contributive**, quelle dei neoassunti dopo il 1995, quelle dei giovani, non possono contenere “regali” rispetto ai contributi versati.

Applicare un contributo di solidarietà alle pensioni più alte significa tentare di riassorbire i **vantaggi ingiustificati** che sono stati concessi, al di fuori di qualunque logica equitativa e redistributiva, a causa della lentezza del legislatore ordinario nel capire le criticità (demografia, nuovi bisogni, mercato del lavoro, bassa crescita, eccetera) e nel riformare pensioni e welfare.

I TRE PUNTI DELLA SENTENZA

Se il problema principale ravvisato dalla Corte è nell’obiettivo di riassetto delle **finanze pubbliche**, di portata generale e non addossabile su una sola categoria di cittadini/redditi, non si può ignorare che l’intervento mirava a sanare uno squilibrio tutto interno al **sistema pensionistico** e poi trasferitosi, nel tempo, sui saldi di finanza pubblica.

Se, come si legge ancora nella sentenza, la Corte vuole scongiurare che i pensionati siano discriminati rispetto ai lavoratori nel dovere tributario, non si può non sottolineare come la generosità dei trattamenti pensionistici si traduca in maggiore sforzo che i lavoratori delle **generazioni successive** devono compiere per finanziare quella generosità. In una prospettiva intergenerazionale, stiamo già assistendo a una discriminazione, ma opposta a quella paventata dalla Corte, come testimonia l’alto cuneo fiscale-contributivo sui redditi da lavoro che deprime la produttività e ostacola la nuova occupazione, a discapito soprattutto dei giovani. L’intervento mirava a rimuovere o quantomeno ad attenuare tale discriminazione, che invece la Corte ignora del tutto. La nostra Costituzione fonda la Repubblica sul lavoro, e questo principio non può valere per una sola generazione e mancare di continuità nel tempo attraverso le generazioni.

Se, infine, la terza preoccupazione della Corte è la salvaguardia della **progressività tributaria**, restringere l’intervento alle pensioni elevate e supportarlo con quantificazioni come quella qui proposta, offrirebbe garanzie di rispetto dell’equità sia orizzontale che verticale. La Corte, invece di un rigetto assoluto, avrebbe potuto subordinare il giudizio di legittimità a un miglior disegno dell’intervento. Le simulazioni di Tito Boeri e Tommaso Nannicini su *lavoce.info* mostrano che anche correzioni contenute (2-3 per cento), applicate tenendo conto dei redditi pensionistici complessivi (pensioni multiple) e della generosità di calcolo, sarebbero sufficienti a liberare risorse importanti per il contrasto della **disoccupazione giovanile**.

Se il tema fosse stato presentato in questi termini, la sentenza della Corte avrebbe potuto essere diversa. Bisogna cominciare ad assistere la Corte nei giudizi su questioni complesse di diritto e economia, mantenendo pieno rispetto della separazione dei poteri e dell’istituzione. Di sentenze della Corte costituzionale che colgano a fondo forma e sostanza dei problemi ci sarà tanto bisogno in futuro, e non solo per questioni pensionistiche. A partire dalla prossima legge di stabilità che ci si augura riproponga, meglio strutturato e corredato di dati, l’intervento che la Corte ha bocciato a giugno.